REGOLAMENTO (CE) N. 2730/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1995

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/94 (6), ha fissato le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ;

considerando che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (8), ha dato risultati soddisfacenti per quanto riguarda le prove di immissione in consumo dei prodotti esportati nei paesi terzi ;

considerando inoltre che l'esperienza ha dimostrato che in alcuni paesi terzi si sono verificati abusi connessi alle operazioni di esportazione ; che l'eliminazione di alcuni paesi terzi ad elevato rischio di abusi dall'elenco dei paesi che beneficiano delle restituzioni dovrebbe permettere la normalizzazione delle correnti di scambio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3389/81 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.
(5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
(6) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 7.
(7) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.